

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	1297	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1297	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia. (2083)	1298	
PRESIDENTE	1298, 1300, 1301	
GENNAI TONIETTI ERISIA	1298, 1300	
DE MARIA, <i>Relatore</i>	1299, 1300, 1301	
BARBERI SALVATORE	1300, 1301	
CAVALLOTTI	1300	
MAZZA, <i>Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1301	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche. (3099)	1302	
PRESIDENTE	1302, 1303, 1305, 1309, 1311	
SABATINI, <i>Relatore</i>	1302, 1305, 1309, 1310	
FOA	1303, 1310, 1311	
GUI, <i>Ministro del lavoro della previdenza sociale</i>	1306, 1309, 1310, 1311	
MAGLIETTA	1309, 1310	
ZANIBELLI	1310	
AGRIMI	1310	
		PAG.
		DIAZ LAURA 1310
		ZACCAGNINI 1311
		BETTOLI 1311
		LIZZADRI 1311
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1311
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,10.		
GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato.</i>)		
Congedi.		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cucco e Scarascia.		
Comunicazioni del Presidente.		
PRESIDENTE. Comunico che per le proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Albarello e Santi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bonomelli e Foa, il deputato Di Vittorio dal deputato Calandrone e il deputato Pastore dal deputato Zanibelli.		

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia ed altri: Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia. (2083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2083, d'iniziativa della onorevole Gennai Tonietti Erisia concernente modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia.

Nell'attesa del relatore, onorevole De Maria, la onorevole proponente ha facoltà di illustrare la sua proposta di legge.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Onorevoli colleghi, l'attuale legislazione che regola l'istituzione delle scuole di ostetricia prevede che per accedervi sia esclusivamente richiesto un titolo di scuola secondaria inferiore, naturalmente rispettando i limiti di età compresi tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 30.

Ne consegue che le ostetriche oggi diplomate della scuola esterna presso una Università - che dura tre anni - possono solo ed esclusivamente esercitare la professione di ostetrica, professione la cui possibilità vanno oggi diminuendo dato il progredire delle attrezzature sanitarie specializzate e la tendenza delle stesse organizzazioni mutualistiche che consigliano le madri a recarsi a partorire negli ospedali e nelle cliniche. Accade così che in certi comuni le ostetriche finiscono col limitare le loro prestazioni a tre o quattro casi all'anno, tanto da far riflettere le rispettive amministrazioni comunali sulla opportunità di sopprimere la condotta ostetrica per ragioni di economia, aiutando diversamente le madri che ne hanno bisogno. La stessa professione libera delle ostetriche va perdendo di importanza con l'incremento delle assicurazioni mutualistiche, e comunque è risaputo che nelle grandi città, dove la professione libera aveva il massimo sviluppo, quasi tutte le madri si recano ora per il parto in casa di cura.

Ne consegue che molte ostetriche diplomate non hanno modo di esplicare la loro attività, non solo, ma trovano notevole difficoltà ad esplicare un lavoro qualsiasi in quanto il loro titolo specialistico le abilita soltanto all'assistenza ostetrica, mentre non è loro consentito di svolgere attività come infermiere professionali, non essendo i due titoli parificati, in quanto le ostetriche accedono subito alla preparazione specialistica senza una conveniente preparazione preventiva di carattere generale. Non sarà a questo proposito inopportuno ricordare il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1940 che vieta assolutamente alle

ostetriche ogni attività infermieristica professionale, autorizzandole soltanto alla infermieristica generica, e la conseguenza che ne deriva che gli ambulatori rifiutano l'assunzione di ostetriche perché prive del prescritto diploma di infermiera professionale.

Dare quindi alle ostetriche una preparazione infermieristica professionale, significa prima di tutto fornirle di una preparazione generale adeguata per affrontare la specializzazione, ed in secondo luogo, dal punto di vista sociale, dare loro la possibilità di accedere - qualora non trovino modo di esplicare la loro attività come ostetriche - a quegli impieghi per i quali è richiesto il diploma di infermiera professionale. È una considerazione, questa, che torna a favore della nostra tesi in quanto con l'incremento dei ricoveri ospedalieri delle puerpere viene richiesto negli ospedali e nelle cliniche l'impiego di un certo numero di ostetriche, alle quali però non può essere richiesto esclusivamente l'esplicazione del loro compito specifico, bensì una prestazione infermieristica professionale, nel senso che oltre alla assistenza ai parti viene richiesta loro l'assistenza generica in corsia. Ne consegue che solamente con il possesso del titolo infermieristico professionale le ostetriche possono trovare utilmente impiego negli ospedali e nelle cliniche ginecologiche.

Le proposte modificazioni comportano il superamento di alcune difficoltà, che non sono molte, e debbo dire subito che la categoria delle ostetriche ha già espresso, attraverso la federazione degli Ordini e la sua organizzazione sindacale, il vivo desiderio che si arrivi a queste modificazioni nelle loro scuole.

Una delle difficoltà consiste nella prevista rarefazione, nella prima fase di applicazione della legge, delle scuole per ostetriche. Questo in definitiva è un vantaggio nei riguardi del collocamento delle ostetriche diplomate e nello stesso tempo la difficoltà - se così si vuol chiamare - è compensata dal fatto che viene data alle donne che si dedicano all'assistenza degli ammalati una preparazione più adeguata e moderna, mentre si estendono per esse le possibilità di impiego e di lavoro.

La nostra proposta di legge non vuol essere altro che una modifica al decreto-legge 15 ottobre 1936 convertito in legge 22 marzo 1937, e prima di tutto, poiché bisognerebbe premettere alla formazione dell'ostetrica i due anni di scuola convitto per infermiere professionali, si ritiene opportuno ridurre da tre anni - come attualmente - a due la durata della preparazione specialistica. Il possesso del diploma di infermiera professionale consen-

tirà all'ostetrica di estendere la sua opera di assistenza anche presso gli ambulatori e le scuole materne convincendo le autorità comunali a conservare questa figura nei ruoli comunali senza sentirsi gravate da un onere maggiore per una spesa ritenuta inutile.

Nell'articolo 2 della proposta di legge, abbiamo inserito come titolo di studio richiesto quello previsto dalla legge attualmente in vigore per l'ammissione ai corsi per infermiera professionale. Ciò perché all'epoca della presentazione della proposta di legge in esame, per accedere alle scuole per infermiere professionali non era per legge obbligatorio il diploma di scuola secondaria inferiore.

In seguito presentammo una proposta di legge per stabilire, appunto, il titolo di accesso alle scuole per infermiere professionali e la proposta divenne legge 13 dicembre 1956, n. 1420. Superfluo appare, pertanto, ripetere nell'articolo 2 che per accedere alle scuole per ostetriche sia necessaria la licenza di scuola media di primo grado, perché è chiaro che chi ha il diploma di infermiera professionale deve avere il diploma del terzo anno di una scuola media inferiore, perché la legge ora citata ne fa obbligo.

A questo proposito — e dato che fummo costretti a richiedere il requisito relativo alla cultura generale solamente perché allora la legge che intendeva fissare il titolo minimo di studio era solamente allo stadio di proposta — oggi che la legge esiste credo che sarebbe il caso di sopprimere dalla proposta di legge in esame la parte che riguarda il titolo di studio per la cultura generale.

Per quanto riguarda il limite di età prescritto dalla legge in vigore, credo sia superfluo indicarlo perché lo stesso limite esiste per l'accesso alle scuole per infermiere professionali.

È evidente che questa proposta di legge vuole inquadrarsi in quello che è il nostro programma, di dare cioè alle professioni ausiliarie sanitarie femminili una base unica che è costituita dal diploma di infermiera professionale, al quale segue la specializzazione (capo sala, assistenza sanitaria, ostetrica), e che da la possibilità di accedere a qualsiasi impiego in ordine a questa attività in un primo tempo, conseguendo in seguito una preparazione specialistica più efficace per lo svolgimento di compiti particolari.

Mi pare di non aver altro da dire, tanto più che l'onorevole collega relatore potrà con molta maggiore efficacia riferire sulla proposta in esame.

DE MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, poco mi resta da aggiungere alla illustrazione della proposta di legge così egregiamente fatta dalla onorevole collega Genna Tonietti Erisia.

Mi pare che questa proposta di legge si inquadri in tutto un programma di rinnovamento degli studi di cui dobbiamo tener conto, specialmente ora che la medicina sociale pone tutta l'attività sanitaria ausiliaria su di un nuovo piano.

Credo che la onorevole proponente abbia già accennato al mutamento avvenuto anche nella professione delle ostetriche contro la cui condotta pura e semplice nell'ambito comunale si stanno pronunciando tutti coloro che hanno responsabilità amministrative nei comuni, i quali sostengono che il costo rappresentato dallo stipendio pagato per l'intero anno è ormai troppo elevato in rapporto ai servizi che praticamente vengono richiesti all'ostetrica condotta. Noi vediamo questo mutamento nella professione non soltanto nel senso di una trasformazione di quella che è la situazione amministrativa, ma soprattutto nella trasformazione conseguente allo sviluppo della medicina sociale e che porterà l'ostetrica a svolgere mansioni diverse da quelle attuali.

E vediamo qualche motivo. Vi è una proposta della onorevole Maria Maddalena Rossi e della onorevole Teresa Noce che si propone un fine altissimo. rendere obbligatorio l'insegnamento del parto indolore. Studiando la proposta di legge ho visto che in pratica essa non è accettabile in quanto non si può ignorare la volontà della paziente o, peggio ancora, rendere punibile il medico qualora i risultati non siano conseguiti. I colleghi comprendono benissimo che i risultati dell'insegnamento non dipendono soltanto dall'efficacia del docente, ma anche dallo stato d'animo e dalla disposizione della puerpera e da altri fattori. Questo dico perché ritengo che forse, più che pensare ad una obbligatorietà dell'insegnamento del metodo psico-profilattico del parto indolore, dovremmo nelle nostre scuole insegnare alle ostetriche il modo con cui dovranno rendere edotte le gestanti all'ultimo mese delle norme da seguire per trarre effettivo giovamento dalla introduzione dei nuovi metodi di assistenza al parto.

Formiamo insomma delle ostetriche in grado di fornire alle gestanti e alle partorienti un'assistenza che potrà essere anche diversa da quella attuale, ma che non sarà meno importante agli effetti dell'igiene per la gravidanza, che, specialmente nelle campagne ed in montagna, lascia molto a desiderare.

E, a proposito del metodo psico-profilattico del parto indolore, sono d'accordo che la sua applicazione sia di competenza delle ostetriche, tenuto conto di quel più vasto campo di preparazione cui sono chiamate anche nel campo infermieristico e fisioterapistico.

Del resto, quando con la proposta di legge in esame si obbligano coloro che vogliono iscriversi alla scuola per ostetriche ad essere in possesso del titolo della scuola per infermiere professionali, non si è fatto altro che codificare una realtà ben conosciuta. Sappiamo bene che i vari istituti mutualistici, I.N.A.M., E.N.P.A.S., ecc. debbono per legge assumere infermiere professionali e per assumere ostetriche richiedono anche il titolo relativo alla preparazione generica infermieristica. Quindi mi pare che la proposta di legge, così come redatta e con la soppressione di qualche frase all'articolo 2, già del resto proposta dall'onorevole Gennai Tonietti, possa essere approvata. Piuttosto mi permetto di chiedere alla onorevole proponente un chiarimento circa i motivi che hanno spinto a ridurre da tre a due anni la durata del corso per ostetriche.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Ritengo che obbligando la candidata ostetrica ad essere in possesso del titolo di abilitazione di infermiera professionale, diviene inutile impartire una seconda volta l'insegnamento delle norme generali infermieristiche che ha già appreso per il conseguimento del primo titolo.

DE MARIA, Relatore. Ringrazio la onorevole collega per il chiarimento, che servirà di indicazione per i direttori di clinica universitaria dai quali dipendono le scuole di ostetricia, per la modifica dei programmi relativi e mi auguro che l'Alto Commissario voglia ampliare il programma delle scuole di ostetricia — le quali vengono ora alleggerite del programma infermieristico generale — per tutto quello che riguarda il metodo psico-profilattico per il parto indolore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBERI SALVATORE. Concordo sullo spirito informatore della proposta di legge, anche se alcune premesse — come la possibile abolizione delle condotte rurali — appaiano contrarie alla legge in vigore per cui sarebbe necessario modificarla per realizzarle. Se l'attività delle condotte rurali è ridotta da lato ostetrico, le ostetriche possono trovare occupazione come visitatrici e assistenti sociali e per sostituire le infermiere professionali mancanti.

Ciò premesso, concordo con lo spirito informatore e sulla formula dell'articolo che riduce a due anni la durata del corso. Riterrei utile, tuttavia, porre in questo stesso articolo un termine — sei mesi, per esempio, dalla promulgazione della legge — per la modifica dei regolamenti universitari che disciplinano i programmi. In sede di programma si potranno eventualmente inserire poi la preparazione psico-profilattica per il parto indolore come pure la soddisfazione di altre esigenze della medicina moderna.

Concordo con l'onorevole proponente sull'opportunità di modificare l'articolo 2 in relazione allo stato attuale della legislazione. È dato che si parla di infermieristica generica e di infermiere professionali, parrebbe opportuno dire esattamente nell'articolo che alla scuola di ostetricia possono essere iscritte le donne che abbiano conseguito il diploma di infermiera professionale per evitare che si possa correre in equivoci.

CAVALLOTTI. Sono d'accordo sulla proposta di legge — della quale si sentiva il bisogno — per quanto riguarda l'elevazione culturale delle ostetriche attraverso l'obbligatorietà del conseguimento del titolo di infermiera professionale. D'accordo anche con la osservazione dell'onorevole collega Barberi sulla necessità di estendere l'opera dell'ostetrica all'assistenza all'infanzia. Non sono, però, d'accordo sulla possibile prossima abolizione delle condotte ostetriche. Una raccomandazione, a questo proposito, vorrei aggiungere a quelle già fatte dal collega onorevole Barberi, ed è quella di potenziare le scuole professionali per infermiere altrimenti non potremo pretendere il titolo di infermiera dalle ostetriche quando le stesse infermiere professionali risultassero in numero insufficiente in Italia.

Credo che su questo punto la Commissione potrebbe approvare un ordine del giorno concordato.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Desidero solamente far presente all'onorevole Cavallotti che non si ha affatto l'intenzione di sopprimere le condotte ostetriche, anzi si tende ad ampliare i compiti di queste benemerite professioniste affinché i comuni stessi riscontrino la necessità sempre più sentita di mantenere e potenziare le condotte stesse.

Riguardo le scuole, possiamo dire con compiacimento che ogni anno ne sorgono di nuove, tanto più che c'è una legge che obbliga gli ospedali di prima categoria ad istituirle.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MARIA, *Relatore*. Desidero confermare che non è affatto nostra intenzione abolire le condotte ostetriche nei comuni, ma semmai di potenziarle attribuendo alle ostetriche nuovi e più ampi compiti.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ho ascoltato con compiacimento sia la elaborata relazione aggiuntiva della proponente onorevole Gennai Tometti, che le successive dichiarazioni tecniche del relatore, come pure quelle di adesione provenienti da tutte le parti della Commissione.

Debbo soltanto precisare due punti all'onorevole Cavallotti e cioè che l'Alto Commissariato ha dato parere favorevole per tutte le richieste di istituzione di scuole per infermiere professionali, e d'altra parte non può sostituirsi agli ospedali per crearne.

Per quanto riguarda la legge in esame vorrei precisare che non si tratta di una legge innovatrice, e a questo proposito ricordo che l'articolo 3 del progetto di legge parla di soppressione dell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 ottobre 1940, il quale dava la possibilità alle allieve già in possesso del diploma di infermiere professionali di iscriversi al secondo anno del corso per ostetriche; quindi, niente innovazioni, ma regolarizzazione di una situazione in parte già esistente.

Quanto alla proposta dell'onorevole Barberi, ritengo non ve ne sia bisogno in quanto l'Alto Commissariato si impegna, non appena la legge sarà approvata dall'altro ramo del Parlamento, a rinnovare i regolamenti di concerto col Ministero della pubblica istruzione.

BARBERI. Rinuncio alla proposta formale: si potrebbe approvare di comune accordo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

« Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica ha la durata di due anni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano la licenza da una scuola media di primo grado a corso triennale, oppure — qualora la durata del corso sia maggiore — abbiano conseguito l'ammissione ad anno di corso superiore al terzo e abbiano inoltre conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

La proponente onorevole Gennai Tonietti Erisia propone il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole:* la licenza di una scuola media di primo grado a corso triennale, oppure — qualora la durata del corso sia maggiore — abbiano conseguito l'ammissione ad anno di corso superiore al terzo ed abbiano inoltre ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 sino alle parole: « che abbiano ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole « la licenza di una scuola media di primo grado e corso triennale, oppure — qualora la durata del corso sia maggiore — abbiano conseguito l'ammissione ad anno di corso superiore al terzo ed abbiano inoltre... » avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(*È approvata*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Passiamo all'articolo 3:

L'articolo 15 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è soppresso.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore onorevole De Maria ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di intesa col Ministero della pubblica istruzione provvederà alla revisione dei programmi d'insegnamento adeguandoli alle nuove esigenze derivanti dall'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche. (3099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche ».

Il relatore, onorevole Sabatini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SABATINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, presentato dal Ministro del lavoro di concerto con quello del Tesoro e con quello dell'industria e commercio, riguarda sostanzialmente la possibilità concreta di applicazione dell'articolo 23 del trattato della C.E.C.A., il quale stabilisce che particolari provvidenze verranno stabilite a vantaggio del personale che potrà risultare esuberante nell'organizzazione della attività produttiva in applicazione del trattato della C.E.C.A. Detto paragrafo stabilisce, altresì, che l'onere relativo a dette provvidenze viene sopportato per il 50 per cento dalla C.E.C.A. e per il 50 per cento dal governo interessato.

In relazione a quanto disposto da questo paragrafo il Governo italiano dispone un versamento di 900 milioni di lire destinato a rendere operante, per quanto gli compete, il paragrafo stesso nei riguardi dei casi già accertati e che hanno formato oggetto di un accordo particolare stipulato recentemente dal Ministro del lavoro col rappresentante dell'Alta Autorità. Si tratta delle Acciaierie di

Cornigliano, stabilimenti di Genova e Pontedecimo, della società Mater di Genova e delle Ferriere Pantanella di Genova per un complesso di circa 2.000 unità lavorative. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, recentemente è stata votata dal Parlamento una legge in cui si stabiliva un particolare contributo per le aziende che dovevano sviluppare delle attività produttive e che si impegnavano ad assorbire almeno il 50 per cento di queste unità risultate esuberanti in altri stabilimenti. Quindi questa legge si ricollega a tutta una situazione sociale, ad un processo di assestamento relativo al periodo transitorio di applicazione del trattato. Si tratta dello stanziamento di 900 milioni in applicazione del paragrafo 23, e cioè per il versamento di indennità che permettano alla mano d'opera rimasta disoccupata di attendere di essere rioccupata; di indennità integrative di quelle attuali che verranno corrisposte attraverso le disponibilità di questo fondo per contribuire al raggiungimento di un nuovo assetto per il lavoratore (trasferimento da una località all'altra); infine di contributi per il finanziamento di corsi di qualificazione professionale a favore di lavoratori che dovessero essere adibiti ad altra attività. E non va dimenticato che una eguale somma viene messa a disposizione da parte della C.E.C.A.

Non vedo quindi alcun motivo di opposizione all'approvazione del disegno di legge e pertanto ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Prima che si inizi la discussione generale comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) e la X Commissione (Industria), investite dal parere alla nostra Commissione sul disegno di legge, hanno espresso parere favorevole alla approvazione.

SABATINI, *Relatore*. Il relatore della X Commissione mi ha riferito che in seno alla Commissione in sede di parere si sono avute alcune discussioni. Pare si volesse fare un ordine del giorno in merito alla possibilità di aiutare in modo particolare i lavoratori che si trovano in età più avanzata e prossimi a conseguire il pensionamento. Ora non vedo come potrebbe essere accolto un simile ordine del giorno in questo disegno di legge che è presentato in applicazione di un accordo, a meno che il Ministro del lavoro non rivedesse l'accordo stesso stipulato recentemente col rappresentante della C.E.C.A.

Altre considerazioni riguardavano l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge precedente che stabiliva un contributo statale di 3,5 miliardi destinato all'erogazione di contributi

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

pari al 2,50 per cento annuo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi in favore di imprese che, in nuove iniziative industriali fossero in grado di assorbire nuova mano d'opera per almeno il 50 per cento proveniente da lavoratori siderurgici licenziati; ma mi pare che questa disponibilità sia ormai pressoché esaurita nei contributi già erogati a Genova, Savona, Livorno, Trento e Bergamo, e che ben poco potrebbe essere disponibile per le necessità di questa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FOA. Questo disegno di legge si differenzia dalla legge 23 marzo 1956 che prevede la copertura delle esigenze del primo scaglione di licenziamenti in quanto alcune perplessità e dubbi sono ora aumentati.

Tutte le parti della Camera erano state allora d'accordo nel riconoscere l'importanza di questa delega al Governo ai fini di dare una giusta soluzione al problema dell'organizzazione dell'assistenza, e nonostante fossero state formulate delle valutazioni scettiche in ordine alla pratica realizzabilità di incentivi sostanziali attraverso contributi concessi nella misura e termini indicati da quella legge, l'orientamento generale della Camera e del Senato era stato favorevole e si concretò in sostanza nella citata legge del 23 marzo 1956.

Non ci risulta che l'esperimento di quel tipo di contributo sia stato del tutto positivo per le parti interessate. Devo dire che a questo riguardo le notizie sono molte scarse e sarebbe interessante sapere qualcosa direttamente dal Governo. Vorrei ricordare che in occasione della discussione della legge 23 marzo 1956 un ordine del giorno, dell'onorevole La Malfa se non erro, aveva chiesto al Governo di indicare entro un termine prefissato - mi pare tre mesi - i criteri dell'attività che il Governo avrebbe sviluppato allo scopo di adempiere ai compiti previsti nei confronti dei siderurgici licenziati. Successivamente anche altre interrogazioni sono state presentate a questo riguardo, ma tutta la materia relativa alla rioccupazione dei lavoratori siderurgici licenziati è rimasta oscura, né risultano elementi chiari circa l'attività svolta in questo campo. Anche recentemente mi sono permesso di rivolgere una interrogazione al Ministro del tesoro per avere informazioni sulla utilizzazione dei 3 miliardi e mezzo che dovevano essere corrisposti come contributo in conto interessi e non ha avuto risposta; ho chiesto al Ministro Vigorelli, come deputato, di poter prendere visione degli atti del comi-

tato per l'erogazione dei fondi, e non ho avuto risposta. Sarebbe quindi molto interessante poter avere dei chiarimenti dal Governo.

A proposito di questo disegno di legge vorrei sottolineare due elementi importanti sui quali vorremmo presentare degli emendamenti o comunque richiamiamo l'attenzione della Commissione.

Il primo è questo: da questo disegno di legge scompare praticamente ogni riferimento concreto a delle possibilità di occupazione che le leggi precedenti avevano se non altro prospettato con quel contributo in conto interessi sul quale, come dicevo, siamo stati scettici: qui si parla semplicemente di corsi di riqualificazione. Vorrei ricordare che negli accordi Gui-Finet dell'11 luglio 1957 la parte della riqualificazione degli operai siderurgici è prevista sotto un doppio profilo possibile: la effettuazione di corsi normali di qualificazione e la costituzione di sedi speciali di riqualificazione.

Devo dire apertamente che quando ho avuto visione delle clausole dell'accordo mi si è aperto il cuore a speranza: ho pensato cioè che quella indicazione « centri speciali di riqualificazione » volesse significare che almeno per questa materia, per la quale esistono impegni di carattere internazionale di fare tutti gli sforzi possibili per il ridimensionamento dell'attività siderurgica, si impostassero corsi di riqualificazione più direttamente ricollegati alle prospettive di impiego, di quanto non sia l'attuale attività dei corsi di qualificazione che, purtroppo lo sappiamo bene, hanno ancora soltanto carattere assistenziale.

La F.I.O.M. non chiede che all'atto del licenziamento si abbia un'occupazione garantita, cioè pronto un altro contratto di lavoro; però chiede che all'atto del licenziamento vi siano delle possibilità più concrete per i lavoratori e vede nelle clausole dell'accordo Gui-Finet un'occasione che si potrebbe utilizzare per dare un carattere più serio, più organico, più impegnativo all'attività di qualificazione. La proposta che noi facciamo è che i lavoratori siderurgici siano ammessi senza distinzione ai centri speciali di riqualificazione, ed i centri speciali prevedano una attività continua degli organi periferici del Ministero, la quale attività non dovrebbe limitarsi semplicemente ad una indagine generica sulle mansioni che possono essere previste, ma ad accertare concretamente, e in primo luogo su scala provinciale, presso le aziende industriali esistenti, e con la collaborazione dei sindacati, le prospettive della do-

manda di lavoro: su questa base dovrebbero essere istituiti quei centri speciali di riqualificazione per i quali esiste, in virtù del disegno di legge, una vasta possibilità di mezzi. Credo che potrebbero essere chiamate a collaborare nell'effettuazione di questi corsi le stesse aziende, le quali anche in settori affini abbiano prospettive di ampliamento di attività.

Io credo che questo sarebbe il modo col quale il Governo potrebbe adempiere seriamente agli impegni internazionali, scritti o no, dell'Italia nei confronti della C.E.C.A., perché un elemento positivo della Comunità carbo-siderurgica è l'impegno per cui ad ogni licenziamento di personale deve corrispondere un'attività concreta per il suo reimpiego. Sappiamo anche che in occasione del licenziamento del primo scaglione di 8-10 mila operai per i quali si è provveduto coi primi tre miliardi e mezzo, sono sorte contestazioni fra l'Alta Autorità ed il governo in carica relativamente allo scarso impegno che i governi succedutisi in quel periodo avevano posto nell'adempimento delle condizioni previste per il sussidio della C.E.C.A., una delle quali è appunto il reimpiego. E sotto questo punto di vista credo quindi che la Commissione possa affrontare questo problema e il Governo non possa essere contrario a dare concreta autorità legislativa anche a quella parte degli accordi Gui-Finet che prevede l'istituzione di centri di riqualificazione.

Il secondo problema, di carattere più generale, che ritengo di dover sollevare, è quello relativo alla composizione del comitato previsto dalla legge 23 marzo 1956, comitato nel quale la rappresentanza dei lavoratori non è completa.

Data l'estrema delicatezza della materia che il comitato deve affrontare, come il programma di erogazione dei fondi, credo che sia assolutamente necessario che vi siano rappresentate tutte le organizzazioni sindacali. La F.I.O.M. è esclusa da quel comitato e non ritengo che ciò sia giusto, poiché dei licenziati della Morteo il 75 per cento apparteneva alla F.I.O.M., e questa percentuale era dell'85 alla Magona d'Italia del 52 per cento alla Stramezzi.

Una composizione come l'attuale del comitato si potrebbe solamente accettare nel caso in cui fosse proibito licenziare i lavoratori appartenenti a correnti sindacali non rappresentate nel comitato stesso, ma mi sembra assurdo che si possa stabilire il licenziamento dei lavoratori escludendo dal comitato la rappresentanza della loro organizzazione sindacale. Vi sono delle ragioni di carattere pratico

e giuridico che suffragano la nostra tesi, e noi chiediamo che al Comitato siano ammesse le rappresentanze dei tre sindacati di lavoratori siderurgici della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L. e in tal senso presenteremo un emendamento aggiuntivo.

Vi sono poi dei punti di minore importanza sui quali ci riserviamo di presentare degli emendamenti. Prima di tutto nella legge manca un termine *ad quem* relativo ai lavoratori destinati a beneficiare dei provvedimenti di questa legge: vorrei chiedere in proposito all'onorevole Ministro di indicare con precisione quali sono i lavoratori interessati all'applicazione di questa legge. Sono soltanto quelli delle cinque aziende menzionate nell'accordo? Ed i licenziati della Falk rientrano in questa categoria? Comunque penso che si debba indicare un termine *ad quem* e che questo dovrebbe essere anteriore alla discussione di questo provvedimento in modo da comprendere anche i licenziati della Falk.

Altro punto da emendare: credo che si debba escludere la formula dell'articolo 1: « ... e comunque non comprese nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 », perché l'accettazione di tale formula verrebbe ad escludere dai benefici i licenziati della « Magona d'Italia ».

Un altro argomento sul quale intendo richiamare l'attenzione della Commissione è che dalla formulazione del disegno di legge non risulta in modo preciso l'entità della somma versata dalla C.E.C.A.: quindi proporrei che dal riferimento al contributo di 900 milioni dell'Alta Autorità fosse tolto quel « non superiore » che fissa un limite massimo.

Queste sono le osservazioni di principio che desideravo fare, e mi riservo di farne eventualmente altre in sede di esame dei singoli articoli. Credo che, come ho già detto, il punto fondamentale sul quale dobbiamo insistere sia quello di stabilire una procedura per i corsi di riqualificazione ed i previsti « centri speciali » i quali costituiscono un aumento di probabilità di rioccupazione per i lavoratori licenziati. Vi sono anche delle ragioni di politica internazionale che consigliano lo Stato italiano a prendere impegni relativamente ai licenziati in seguito all'applicazione del trattato della C.E.C.A. Il secondo punto importante è l'integrazione del comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, e questa integrazione potrebbe ottenersi con l'approvazione del seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2:

« Il Comitato di cui sopra è integrato da un rappresentante per ciascuna delle organiz-

zazioni sindacali dei lavoratori siderurgici, e praticamente uno per la F.I.O.M., uno per la C.I.S.L. e uno per la U.I.L. ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SABATINI, *Relatore*. Apprezzo le considerazioni dell'onorevole Foa; devo rilevare, però, che alcune di esse non riguardano tanto questa legge quanto l'applicazione di quella precedente, la quale fu a suo tempo approvata dal Parlamento con la definizione di una rappresentanza che non si rifacesse alle organizzazioni sindacali in quanto nessuna organizzazione sindacale è rappresentata nel Comitato consultivo della C.E.C.A. Questo è l'indirizzo generale discusso in Parlamento e credo che non si debba tornare su un problema che è già stato ampiamente dibattuto in Aula.

Per quel che riguarda la distribuzione dei fondi precedenti mi pare di aver detto che i sette miliardi (3 e mezzo forniti dalla C.E.C.A. e 3 e mezzo dal Governo italiano) sono stati distribuiti nelle zone dove gli stabilimenti siderurgici hanno subito un maggiore processo di ridimensionamento. Io credo che non debba essere difficile conoscere i provvedimenti adottati per le singole aziende e non credo che vi siano dei motivi per tenerli segreti.

Dati esatti si possono avere anche per quanto riguarda il numero degli operai siderurgici assistiti. Si sa che la siderurgia italiana aveva una notevole percentuale di mano d'opera nei confronti delle altre aziende della Comunità del carbone e dell'acciaio. Ad ogni modo posso precisare che quest'anno siamo passati, attraverso l'applicazione del trattato della C.E.C.A., da una produzione di 3 milioni di tonnellate annue a circa 6 milioni di tonnellate. Quindi in questa fase è stato fatto dal punto di vista dello sviluppo dell'attività produttiva nel nostro Paese un passo che nessuno avrebbe potuto prevedere al momento dell'approvazione del trattato. Quindi non si può fare al Governo ed a coloro che hanno seguito questo sviluppo industriale l'appunto di non aver seguito il settore con particolare attenzione.

Resta il problema della mano d'opera. Forse esso ha proporzioni più modeste di quanto si possa pensare, perché oltre alla possibilità di reimpiego verificatasi attraverso uno sviluppo di produzione imprevisto al momento di applicazione del trattato, abbiamo un altro elemento che ha agito a favore dei siderurgici italiani: la possibilità, cioè, per i lavoratori stabili siderurgici colpiti da licenzia-

mento per effetto dell'applicazione del trattato, di emigrare senza limitazione; e molti hanno trovato così possibilità di impiego particolarmente nel Belgio e nel Lussemburgo. Si è potuto così constatare che ai corsi istituiti in certe determinate zone solo una parte dei lavoratori originariamente licenziati hanno partecipato, avendo gli altri già trovato altra occupazione. Quindi non dobbiamo dare l'impressione che questa situazione di assetto abbia creato difficoltà gravi.

Per quanto riguarda il settore *Finsider* si è avuta una flessione negli stabilimenti siderurgici in provincia di Bergamo e Brescia e nella stessa Terni, ora in ripresa. Si era avuta l'impressione, al momento in cui fu discussa la vertenza, che la stessa azienda fosse irrimediabilmente compromessa, mentre attualmente la situazione dei gruppi produttivi è in situazione ben migliore.

Quindi, credo che dal punto di vista della legge che stiamo per approvare non vi siano da proporre delle modifiche, e quanto all'integrazione del comitato richiesta dal collega onorevole Foa, rilevo che si tratta di un emendamento ad una legge precedente. Vorrei, inoltre, fare osservare che tutte le organizzazioni sindacali in Italia sono state continuamente in rapporto col Ministero del lavoro e credo che si debba dar atto al Ministero del lavoro ed ai Ministri che vi si sono succeduti, di aver in questa materia esercitato un'azione che è stata di notevole valore a favore di quelli che sono gli interessi delle organizzazioni sindacali senza alcuna discriminazione, tanto che le organizzazioni stesse hanno ritenuto spesso necessario sollecitarne l'intervento.

Se questa è la situazione di fatto in Italia — e possiamo ascrivere al Ministero del lavoro il merito di avere con la sua attività contribuito ad alleggerire la situazione pesante determinatasi in un primo tempo — non vedo la ragione perché si debba insistere a sollevare un problema che va al di là delle finalità della legge ed implicherebbe tutto un mutamento di situazione che riguarda l'insieme dei rapporti che devono intercorrere fra il Governo italiano e l'Alta Autorità. L'onorevole Foa non dovrebbe dimenticare che la sua organizzazione ha mantenuto nei confronti dell'europeizzazione una opposizione che se avesse dovuto trionfare avrebbe costituito una preclusiva della possibilità di applicazione del provvedimento per i corsi di riqualificazione che egli stesso oggi ritiene indispensabili. Questo devo dichiarare per la chiarezza dell'atteggiamento politico e per quelle che sono

state le premesse di questa situazione, nonché per mettere in evidenza che questa sua richiesta può essere oggi fornita di particolare fondamento, ma non può essere accolta indipendentemente dalla visione complessiva del problema della politica siderurgica che il Governo italiano ha seguito in questi anni e continua a seguire secondo quelli che sono anche i recenti accordi intercorsi sul piano internazionale.

Perciò, mi dichiaro contrario alla modifica nella composizione del comitato proposta dall'onorevole Foa.

Per quanto riguarda poi l'attuazione dei corsi di riqualificazione rilevo che esiste un accordo fra il Ministro del lavoro e l'Alta Autorità, in cui sono stati fissati determinati criteri che riguardano il trattamento dei lavoratori e l'organizzazione dei corsi. Questo accordo è stato una conseguenza di una serie di sollecitazioni che il Ministero del lavoro aveva fatto all'Alta Autorità perché, in attuazione di quanto stabilito dal paragrafo 23, essa portasse il suo concorso positivo alla soluzione dei problemi sorti in seguito alla situazione determinatasi in certi nostri stabilimenti.

Non è quindi possibile portare in questa sede delle modifiche all'accordo intervenuto in campo internazionale. Eventualmente si potrebbe fare un invito al Governo affinché nell'ambito delle disponibilità delle leggi integrative sull'organizzazione dei corsi (non bisogna dimenticare che i corsi non si organizzano solamente in base a questa legge: basterà ricordare la legge n. 264) cerchi di renderli più favorevoli possibile a questa categoria. Mi sono chiesto se sia possibile modificare l'accordo senza sollevare il problema dei rapporti con l'Alta Autorità. Forse qualcosa si potrebbe fare, senza tuttavia modificare gli accordi sul trattamento fissato.

Quanto ai centri di qualificazione, l'onorevole Foa ha detto che si vorrebbe che nell'effettuazione di questi centri speciali di qualificazione, gli organismi periferici del Ministero del lavoro facciano un'azione di accertamento delle possibilità di organizzazione delle aziende industriali e sulla base di queste risultanze istituiscano dei corsi ai quali siano chiamate a collaborare le aziende interessate all'ampliamento della loro organizzazione. Come raccomandazione non ho nessuna difficoltà ad accettarla e sono certo che il Ministro del lavoro sulla base della raccomandazione esaminerà la situazione determinatasi nei centri interessati ed organizzerà i corsi collegandoli con le nuove iniziative. Non pen-

so che la questione richieda una modifica alla legge, bensì l'applicazione della legge sul collocamento con particolare discrezionalità. Ad ogni modo mi esprimerò in sede di proposte concrete.

Perciò sarei d'avviso che non si debba insistere sul primo emendamento Foa per le ragioni di interesse generale che hanno guidato il Governo nella stipulazione dell'accordo, mentre la raccomandazione Foa debitamente stilata potrebbe essere accettata dal Ministero.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Discutendosi questo nuovo disegno di legge era comprensibile che fossero sollevate questioni relative al precedente. Non me ne meraviglio. Mi pare, dopo le questioni sollevate dal Relatore, che ringrazio per la sua relazione, e dall'onorevole Foa, che sia opportuno qualche chiarimento sui contributi.

La legge precedente, quella che prevedeva l'impiego di sette miliardi di lire — di cui 3 e mezzo versati dalla C.E.C.A. e altrettanti dal Governo italiano — ha avuto pressoché totale applicazione. Ormai siamo alle ultime questioni particolari per la parte relativa al contributo della C.E.C.A. e cioè per l'indennità da dare ai lavoratori, indennità in attesa di trasferimento, di reimpiego ecc. Complessivamente le unità operarie che hanno goduto o stanno per godere di questo trattamento sono circa 10 mila, anche di più di quanto non si fosse originariamente supposto. Gli elenchi evidentemente si sono un po' gonfiati cammin facendo.

Alcune pratiche sono ancora rimaste sospese: per esempio cito il caso della cinquantina di lavoratori della « Magona d'Italia » — di cui mi hanno interessato privatamente gli organizzatori sindacali — che hanno una posizione un po' dubbia, essendo stati licenziati in tronco dalla ditta per un motivo che fu ritenuto sufficiente per un simile provvedimento. Questi operai non sono stati ammessi al trattamento previsto perché non si trattava di licenziamento normale. Sul fatto si è anche pronunciata l'autorità giudiziaria e poi gli operai sono stati amnistiati. Così è mancato un pronunciamento sicuro dell'autorità giudiziaria, e neppure c'è stato un chiarimento da parte della ditta, la quale dopo il licenziamento in tronco corrispose a ciascun operaio, a titolo personale e di aiuto, una somma pari all'indennità di licenziamento, avvalorando vieppiù la posizione di dubbio.

Il Comitato ha escluso questi operai dai benefici previsti; io sono stato interessato per vedere se possono esservi ammessi e siccome queste decisioni si prendono in accordo con

l'Alta Autorità, il nostro parere deve trovarla concorde. La questione si presenta pertanto piuttosto spinosa; cercherò di dirimerla al più presto e se possibile nel modo più vantaggioso per i lavoratori.

Un'applicazione meno spedita ha avuto invece l'altra parte dell'accordo, quella relativa alle somme messe a disposizione del Governo italiano per contributi in interessi ad imprese industriali disposte ad impiegare nuove maestranze in nuove iniziative; di queste maestranze almeno il 50 per cento dovrebbe provenire dai licenziati dalla siderurgia. La minore celerità dipende anche dalla scadenza più prolungata nel tempo di questa parte dell'accordo: sostanzialmente si tratta di erogare dei contributi per dieci anni. Sono stati finora disposti contributi corrispondenti ad un impegno annuo di 150 milioni, la pratica relativa (decreto di concessione ecc.), è tuttavia ancora in corso di perfezionamento. Rimane così sul *plafond* annuo una capienza di 200 milioni che sta per essere utilizzata. Sono in corso domande e trattative con alcune aziende; ma le pratiche sono ancora alla fase degli accertamenti preliminari e conseguentemente ancora lontane dalla conclusione. Gli onorevoli colleghi mi permetteranno di mantenere in questo caso una certa riservatezza — che del resto è mantenuta anche dalle aziende — trattandosi di operazioni soggette sempre ad un certo rischio e il Ministero con dettagli intempestivi potrebbe compromettere queste nuove iniziative.

Per quanto riguarda il secondo accordo, per la cui attuazione il Governo ha presentato il disegno di legge in esame, si tratta di entità molto minori perché fortunatamente il fenomeno dei licenziamenti nelle aziende siderurgiche va esaurendosi. Qui si prevedono nel complesso 1.800 milioni. I lavoratori a favore dei quali si prevede di poter intervenire appartengono alle ditte citate nell'accordo. La loro preventiva conoscenza costituisce un vantaggio ed al tempo stesso uno svantaggio. Costituisce un vantaggio perché consente in certi casi di agevolare le pratiche dei licenziamenti data la certezza di attingere a questo fondo; costituisce svantaggio perché prima che venga approvata la legge passano i mesi e nel frattempo i lavoratori possono venire a trovarsi in condizioni che si possono qualificare senz'altro serie.

Le ditte in favore delle quali (per i rispettivi operai licenziati), debbono andare tali provvidenze, sono: la « Magona d'Italia » di Piombino, le acciaierie di Crema, le acciaierie di Cornigliano, la Società Morteo di Genova

e le ferriere di Pontedecimo. Desidero approfittare di tale elencazione, per rispondere alle osservazioni fatte circa gli operai licenziati, dopo lunga e dolorosa vertenza, dalla Falk di Castellammare di Stabia. La ditta di Castellammare è rimasta esclusa dall'elenco solo perché la vicenda dolorosa che l'ha riguardata era ancora in corso durante la stipulazione dell'accordo con l'Alta Autorità della C.E.C.A.

Mi sono, comunque, riservato di intervenire successivamente, sempre che sussista qualche possibilità di provvedere ugualmente in merito, senza ricorrere ad un nuovo accordo. Infatti, le previsioni sul numero totale dei licenziati sembrano fortunatamente essere state superiori alla realtà; pertanto, se in sede di accertamento definitivo, detto numero dovesse risultare inferiore ai duemila, rimarrà senz'altro la possibilità di prevedere nell'accordo anche gli operai di Castellammare, naturalmente salvo intesa con la C.E.C.A. In ogni caso si deve stare tranquilli perché la C.E.C.A. si è dichiarata disposta ad andare incontro anche a questi operai. Mediante un nuovo accordo verrà provveduto anche agli operai licenziati nelle miniere di carbone della Sardegna.

Al punto in cui sono le cose, non rimarrebbe, quindi, che approvare il disegno di legge così come è formulato. Occorre tenere ben presente che la C.E.C.A. ci ha notevolmente favoriti avendo essa accettato la semplice presentazione alla Camera del disegno di legge in esame, per incominciare a mettere a disposizione le prime somme. Il fatto che non sia stata attesa l'approvazione del provvedimento costituisce senza dubbio un vantaggio per noi. Vuol dire, infatti, che la C.E.C.A. si è fidata della nostra parola. È evidente, però, che presentazione deve significare approvazione sollecita.

Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione destina le somme di cui tratta ad interventi di vario genere quali, ad esempio, la corresponsione delle indennità di attesa e di sistemazione agli operai, riservando, però la cifra, che dovrà essere versata dal Ministero del tesoro, alla loro riqualificazione. Mentre, tuttavia, sulla destinazione delle somme e sulle modalità di impiego delle medesime, non mi pare siano state sollevate obiezioni, sono stati invece chiesti chiarimenti ed avanzati suggerimenti per quanto riguarda la riqualificazione. Prima di tutto occorre essere d'accordo sulle basi di costituzione dei centri di riqualificazione. Ove esista l'even-

tualità che tali centri funzionino anche da ponti di collegamento con possibilità concrete di rioccupazione per gli stessi operai, non sarà certo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a frapporre ostacoli.

L'onorevole Foa si è anche preoccupato del trattamento economico per gli operai licenziati, suggerendo qualche modifica per un più efficace intervento in detto campo. Io sono pronto ad accogliere tutti i suggerimenti atti a rendere sempre più efficaci le provvidenze a favore degli operai, tuttavia, nel caso specifico, vorrei pregare l'onorevole Foa di tener presente che non abbiamo la facoltà di cambiare la destinazione delle somme a disposizione, che è stata stabilita con un accordo bilaterale.

Inoltre, il Ministero del lavoro deve anche tenere conto delle esigenze del Ministero del tesoro. Per mio conto, posso affermare di essermi adoperato con ogni mezzo per arrivare ad una formulazione degli articoli rispondente il più possibile alle esigenze contingenti; la formulazione cui si è pervenuti rappresenta un compromesso. Infatti, siccome la somma che il Ministero del tesoro dovrà versare sarà destinata alla riqualificazione, lo stesso Ministero ha obiettato che essa risulta notevolmente superiore a quelle in precedenza concesse per altri corsi di riqualificazione e si è opposto in un primo momento alla creazione di una diversità di trattamento fra le diverse categorie di operai italiani. Solo per l'insistenza del Ministero del lavoro si è potuto arrivare, infine, alla formulazione che è stata sottoposta all'esame della Commissione.

Debbo anche dire che una qualsiasi modifica di questa raggiunta intesa sarebbe poco in linea con lo stesso accordo stipulato con la C.E.C.A., anche perché implicherebbe una revisione che dovrebbe essere logicamente concordata, e creerebbe, comunque, delle difficoltà all'interno degli organi del Governo italiano, i quali sono arrivati a questa determinata conclusione nella discussione collegiale del disegno di legge.

Pregherei pertanto, se possibile, di non insistere nelle modifiche proposte, anche in considerazione del fatto che il trattamento economico previsto per gli operai cui il provvedimento si riferisce, è notevolmente superiore a quello concesso ad altri operai italiani.

Altre osservazioni sono state mosse sulla composizione del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956 n. 296, cui il provvedimento in esame si richiama. Tale Comitato, che è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della pre-

videnza sociale, è anch'esso il risultato di un accordo con la C.E.C.A. e pertanto non posso accogliere che come semplice raccomandazione la proposta dell'onorevole Foa. I rappresentanti dei lavoratori in seno a detto Comitato sono due, e, data la nostra situazione sindacale, un aumento del loro numero comporterebbe senz'altro l'esclusione di un pari numero di rappresentanti di qualche altra organizzazione, cosa che, ovviamente, non mi pare sarebbe giusto. Mi rendo benissimo conto della possibilità che si verifichino inconvenienti del genere di quelli lamentati, posso tuttavia assicurare che mi adopererò in ogni modo per ovviare ad essi, sempre nei limiti del possibile. Ovvio, quindi, come non possa assolutamente accettare gli emendamenti che abbiano lo scopo di modificare la composizione del Comitato predetto, il quale amministra non soltanto fondi nostri, bensì anche fondi della C.E.C.A.. Potrò tutta'al più adoperarmi allo scopo di far partecipare ai lavori del Comitato, in forma consultiva, i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali, previa, naturalmente, adesione della C.E.C.A. Ritengo, d'altronde, che la sensibilità e la buona volontà della C.E.C.A. debbano essere convenientemente apprezzate; si tratta, in fondo, di denaro che avrebbe potuto essere benissimo amministrato da rappresentanti della C.E.C.A. stessa, anziché da rappresentanti quasi unicamente italiani.

Per concludere, dirò che, pur non intendendo esaltare al massimo un accordo di questo genere, esso presenta effettivamente dei grandi vantaggi per noi. Dobbiamo, pertanto, esserne grati all'Alta Autorità della C.E.C.A. È vero che per il particolare congegno adottato si determinano spesso dei ritardi nelle erogazioni delle somme, ma è anche innegabile che i lavoratori italiani ne ritraggono grande utilità, sia per le somme stesse messe a loro disposizione, sia per le possibilità di nuova occupazione. Si tratta, invero, di quindici mesi di sostanzioso aiuto, che costituiscono una specie di ponte, lungo il quale essi possono transitare fino a trovare un altro lavoro. E molti, nel passato, così aiutati, anche se non sono riusciti a trovare una nuova occupazione in Italia, hanno potuto trasferirsi all'estero.

Per i motivi esposti pregherei pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge senza modifiche, riservandomi di applicare in via amministrativa i suggerimenti che mi sono stati rivolti, specialmente per quanto riguarda i centri di riqualificazione e il Comitato.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'articolo 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non comprese nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 ».

L'onorevole Maglietta ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non comprese nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, *con le parole:*

a) dei lavoratori licenziati da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e non oltre il 31 agosto 1957;

b) dei lavoratori licenziati anche prima del 1° maggio 1956 che, per ragioni tecnico-procedurali, non abbiano beneficiato delle provvidenze disposte dal Trattato ».

MAGLIETTA. Si tratta di due questioni cui ha fatto cenno lo stesso Ministro. All'articolo 1 è detto infatti: « e comunque non comprese nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 ».

Mi pare che possa nascere il dubbio che chi ha beneficiato della legge 23 marzo 1956 non possa beneficiare di quella che stiamo elaborando, perciò ritengo opportuna la modifica di cui all'emendamento da me proposto.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La soppressione della parte finale dell'articolo 1 del disegno di legge può portare ad altri inconvenienti. Ad esempio, una azienda potrebbe venire compresa più di una volta anche se i licenziamenti in essa non siano avvenuti in occasioni diverse; oppure si potrebbe rimanere preclusi dall'assistere i lavoratori che abbiano subito il licenziamento senza essere stati elencati.

MAGLIETTA. Tre motivi hanno determinato l'emendamento da me proposto. Il primo è questo: il testo dell'accordo Gui-Finet non

era a mia conoscenza; io conoscevo solo il testo del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. E siccome da tale testo sembra apparire il concetto che una ditta, la quale abbia beneficiato della legge 23 marzo 1956, possa chiedere in nuove analoghe situazioni, il beneficio della nuova legge, è evidente come la modifica da me proposta sia quanto mai opportuna, perché serve ad evitare il nascere di una grande confusione. Secondo: io sono napoletano e mi preoccupa quindi, particolarmente, della situazione in cui si trovano gli operai di Castellammare. Poiché il Ministro ha detto che, se vi sarà margine, sarà provveduto in sede di applicazione della nuova legge anche per essi, mi pare che la scadenza del 31 agosto 1957 sia molto logica, perché garantisce per gli operai di Castellammare il rientro, dal punto di vista legale, nel beneficio di cui trattasi. Il terzo motivo è, invece, rappresentato dalla necessità di consentire il beneficio delle provvidenze C.E.C.A. anche a quegli operai che ne siano stati esclusi per avere inoltrato delle domande in modo imperfetto od in ritardo.

Ecco quali sono le tre ragioni che hanno determinato l'emendamento da me proposto; se la formulazione dello stesso dovesse suscitare degli inconvenienti, si potrà trovarne una più adatta che non li crei, e che tuteli ugualmente i legittimi interessi degli operai.

SABATINI, *Relatore*. Debbo dire che l'accordo di cui si è parlato ha un suo limite. La sostanza della questione non è tanto nel disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, quanto nell'accordo stesso. La legge destina infatti 900 milioni per l'erogazione di determinate provvidenze a favore di determinate maestranze. È evidente come il sorgere di nuovi casi rappresenti per il Ministero del lavoro la necessità di nuove segnalazioni per l'Alta Autorità della C.E.C.A., onde stipulare con la stessa un ulteriore accordo.

In base all'accordo recente, la C.E.C.A. effettuerà dei versamenti per un importo globale di 900 milioni ed il Ministero del tesoro ne farà per un importo pari. Dette somme, però, servono soltanto per provvedere ai casi oggetto di quelle determinate vertenze che hanno generato l'accordo stesso; non vedo, quindi, come si possano allargare i limiti fissati includendo altre aziende che non siano quelle previste.

MAGLIETTA. L'articolo 1 del disegno di legge dice che, in esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie, annessa al Trattato che istituisce la C.E.C.A., vengono dispo-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

ste provvidenze a favore del personale licenziato. Fin qui siamo senz'altro d'accordo, non lo siamo più, però, nel seguito della frase che precisa: « da aziende siderurgiche non comprese nell'attuazione della legge 23 marzo 1956 ».

Io non ho alcun obbligo di conoscere il testo dell'accordo Gui-Finet, ma ho semplicemente quello di contribuire alla stesura di una legge il cui testo sia chiaro e comprensivo. Non posso perciò accettare che appaia scritto che i lavoratori, licenziati da aziende che hanno già beneficiato delle provvidenze di cui alla legge 23 marzo 1956, non possono beneficiare delle nuove provvidenze di cui trattasi nel provvedimento in esame.

ZANIBELLI. Penso che sia estremamente grave arrivare all'indicazione, proposta dal collega onorevole Maghetta, della limitazione della data non oltre il 31 agosto 1957. Non metterei limitazioni per la data per non pregiudicare alcuna possibilità.

FOA. Io invece di « ... comunque non comprese nell'attuazione della legge ... », metterei « ... previste dall'accordo Gui-Finet dell'11 luglio 1957 », facendo mia l'osservazione fatta dal Ministro, in merito alla possibilità di includere i licenziati di Castellammare.

SABATINI, *Relatore*. La proposta Foa incontra, a mio modo di vedere, una grossa difficoltà. Come il Ministro ha dichiarato, la C.E.C.A. eroga determinati fondi a condizione che il Governo italiano ne metta a disposizione altrettanti. Ora la presente legge è destinata a rendere operante un accordo già stipulato e non può modificarlo.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nella sostanza siamo d'accordo; però, penso che occorrerebbe approfondire la possibilità di citare un accordo nel disegno di legge, dato che non sono stati citati neppure i precedenti Vigorelli-Finet nella legge che a suo tempo ha disposto i relativi stanziamenti da parte italiana. Ad ogni modo, la sostanza della cosa a me sembra veramente molto chiara e non tale da poter determinare tutti questi dubbi. In fondo noi presentiamo al Parlamento questa legge semplicemente per poter spendere 900 milioni da parte italiana ed avere a disposizione una somma pari da parte della C.E.C.A. la quale, secondo l'accordo, mette a disposizione del Governo italiano 900 milioni purché esso approvi una legge per la spesa di uguale somma. Ora, noi il disegno di legge l'abbiamo presentato e la C.E.C.A. mette a disposizione i fondi di sua spettanza, che amministreremo secondo quanto previsto nell'accordo.

È chiaro che un'azienda non può essere ammessa a beneficiare una seconda volta per uno stesso licenziamento delle provvidenze previste, e questo è il caso della « Magona » per i licenziamenti già contemplati a suo tempo dall'accordo Vigorelli-Finet.

AGRIMI. Rileggendo l'articolo 1 mi sorge il dubbio che il « non comprese nell'attuazione della legge... » riferentesi alle aziende, sia invece, in seguito ad un errore di stampa, un « non compreso » e si riferisca al personale, nel qual caso le difficoltà risulterebbero appianate.

FOA. Purtroppo non è così perché il caso della « Magona » è sintomatico. Gli stessi lavoratori sono stati licenziati nel 1953 una prima volta, riassunti nel 1955 e licenziati nel 1957, per cui gli stessi dubbi permarranno anche se il « non comprese » fosse « non compreso ».

Piuttosto mi permetterei di insistere sulla fissazione del limite « fino al 31 agosto ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non posso accettare la fissazione della data che richiederebbe una corrispondente modifica dell'accordo con la C.E.C.A. Per Castellammare sono d'accordo col Ministro Finet che se in seguito agli accertamenti risulterà che gli operai licenziati anziché 2.000 sono 1.500 stileremo un'appendice all'accordo in questo senso.

Il significato del comma è anche il seguente: che non si danno contributi per aiutare il personale licenziato da aziende nuovamente istituite con le provvidenze della C.E.C.A. Il che significa che qualora la Terni o la Dalmine, che sono state sovvenzionate con gli interessi previsti da quella tale legge, avessero una vertenza in seguito alla quale il personale venisse licenziato, non sarebbero ammesse a fruire delle provvidenze previste.

MAGLIETTA. Propongo la seguente modifica all'emendamento:

a) dei lavoratori licenziati da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956, esclusi i licenziamenti compresi nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296 ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa legge attribuisce al Comitato soltanto il compito di valutare le somme che debbono essere erogate.

DIAZ LAURA. In base a quale legge è stata data ai lavoratori licenziati, l'indennità?

SABATINI, *Relatore*. I corsi sono stati tenuti in base alla legge 23 marzo 1956, n. 296,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

e le indennità sono state ottenute in base agli accordi internazionali.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quei lavoratori sono stati pagati secondo l'accordo Vigorelli-Finet. Non occorre alcuna legge per distribuire il danaro di quell'accordo, poiché le somme destinate ai lavoratori erano totalmente di provenienza C.E.C.A., non di provenienza italiana.

ZACCAGNINI. Per mozione d'ordine. A me pare che, mentre siamo d'accordo sulla sostanza, non lo siamo, invece, sulla formulazione della legge. Avanzo, quindi, formale proposta di rinvio della discussione, così da dar modo ai colleghi di presentare gli emendamenti che ritengono opportuni.

BETTOLI. Vi è una ragione per la quale desideriamo che la discussione del disegno di legge sia portata a termine nella seduta odierna. L'onorevole Foa che ha seguito fin dall'inizio questa materia dovrà entrare domani in clinica e non potrebbe più assistere alle prossime sedute.

PRESIDENTE. Debbo fare presente che la formulazione è questione molto delicata. Comunque, i colleghi potrebbero basarsi sugli affidamenti dati dal Ministro, in quanto tutt'al più potrebbe nascere un problema di interpretazione della legge che può riguardare il Governo italiano e l'Alta autorità.

Ritengo che, in base a questa considerazione, il disegno di legge possa essere approvato.

FOA. Ho fiducia nel Ministro, ma dubito degli organi che dovranno applicare la legge.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo soddisfacente la formulazione della legge. Comunque desidererei esaminare gli emendamenti prima di discuterli e di approvarli dato che si tratta di materia che investe rapporti internazionali.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi che desiderano presentare emendamenti, non soltanto sull'articolo 1, ma anche sugli altri articoli, di volerli presentare in modo che essi possano essere esaminati.

DIAZ LAURA. Non saremmo d'accordo sul rinvio della discussione. Chiederemmo di votare almeno l'emendamento Maglietta.

PRESIDENTE. Ritengo sia meglio rinviare la discussione che potrà essere proseguita anche nella seduta del 18 corrente.

Comunque, desidero conoscere il parere del Governo.

DIAZ LAURA. Chiedo si ponga in votazione la proposta di rinvio.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Debbo anzitutto dichiarare di

essere favorevole all'approvazione del testo sottoposto alla Commissione.

Non mi rifiuto di prendere in esame gli emendamenti; debbo però far osservare che essi, in questa materia, sono cosa molto delicata, perché implicano effetti su un organo che non è dello Stato italiano. Gli emendamenti stessi debbono, quindi, essere esaminati con molta attenzione.

LIZZADRI. Proponerei la nomina di un piccolo comitato di 3 colleghi i quali prendano in esame tutti gli emendamenti. Poiché sulla sostanza siamo d'accordo, si tratta di vedere di conciliare questi emendamenti.

PRESIDENTE. La proposta Lizzadri è quindi la seguente: avendo chiuso la discussione generale, si invitano i colleghi della Commissione a presentare gli emendamenti. Si procede, inoltre, alla costituzione di un comitato ristretto che studierà la migliore formulazione del testo.

ZACCAGNINI. Ritengo che al lavoro del comitato ristretto dovrebbe essere presente il Ministro del lavoro, poiché si tratta di materia nella quale si può andare incontro a questioni delle quali possiamo anche non renderci conto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Lizzadri nella formulazione indicata.

(È approvata).

La discussione è quindi rinviata.

Se la Commissione consente vorrei inviare al Sottosegretario Delle Fave, vittima, come sapete, di un grave incidente automobilistico, l'augurio della Commissione di una pronta guarigione, e le più affettuose condoglianze per il grave lutto che l'ha colpito con la morte del fratello a lui carissimo.

Prego, inoltre, l'onorevole Chiarolanza di voler accettare l'espressione del nostro più sincero cordoglio per la scomparsa della moglie.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri: « Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia » (2083).

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1957

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bonomelli, Bufardeci, Buttè, Calandrone Pacifico, Campo-sarcuno, Cavallotti, Chiarolanza, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Foa, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Noce Teresa, Penazzato, Scalia Vito, Sabatini, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro

Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zanibelli, Zamponi.

Sono in congedo:

Cucco, Scarascia.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI